

## RAPPORTO

della Commissione della legislazione  
sul messaggio 15 marzo 1973 concernente il disegno di legge  
sul promovimento delle attività industriali e artigianali

(del 24 agosto 1976)

### I. INTRODUZIONE

La Commissione della legislazione ha esaminato in numerose sedute il messaggio 1886 del 15 marzo 1973 del Consiglio di Stato concernente il disegno di legge sul promovimento delle attività industriali ed artigianali.

Tale esame si è svolto sia durante parte dell'ultima legislatura, sia durante la presente: i lavori commissionali sono stati attentamente seguiti dal Dipartimento dell'economia pubblica e costanti, come vedremo, sono stati gli apporti, pervenuti alla Commissione, sia dai capi del Dipartimento stesso, prima l'on. Consigliere di Stato avv. Arturo Lafranchi, poi dall'attuale capo on. Consigliere di Stato avv. Flavio Cotti, sia dalla Commissione speciale nominata dal Consiglio di Stato, sia dai servizi governativi, in particolar modo dall'Ufficio sul promovimento delle nuove industrie, dall'Ufficio ricerche economiche e dall'Amministrazione cantonale delle contribuzioni.

La Commissione presentando al Gran Consiglio il disegno di legge come sortito dai lavori commissionali ritiene di poter accompagnare lo stesso delle seguenti osservazioni di carattere generale e particolare che hanno guidato i commissari nell'elaborazione delle loro proposte:

#### *Evoluzione legislativa*

Il messaggio 17 marzo 1950 accompagnante la legge sul promovimento dell'industria e dell'artigianato tuttora in vigore (dal 1. febbraio 1951) citato:

« Nel lontano 1894 il Gran Consiglio emanava un decreto legislativo sul promovimento dell'agricoltura, tuttora in vigore, i cui benefici effetti sulla produzione agricola cantonale non mancarono nel corso degli anni di farsi intensamente sentire. Il decreto è basato, occorre ricordarlo, su una omonima legge federale del 22 dicembre 1893. Invano si cercherebbero nel messaggio governativo, nel rapporto commissionale (relatore Gallacchi) e nella brevissima discussione parlamentare una disanima della situazione economica allora esistente nel Cantone o particolari spiegazioni sui motivi che inducevano a emanare così importante decreto. La situazione doveva essere talmente conosciuta e il bisogno di promuovere l'agricoltura così evidente che nessuno ritenne di dovervisi soffermare ».

Ma più oltre:

« Ora non c'è chi non veda come negli ultimi cinquant'anni, se anche la popolazione agricola è diminuita di numero (forse anche per questo), il rendimento dell'agricoltura sia, nel suo complesso, enormemente cresciuto. D'altra parte ognuno deve riconoscere che il maggior benessere di cui gode il popolo ticinese deriva soprattutto dallo sviluppo preso negli ultimi decenni dall'industria, dall'artigianato e dal commercio e che ogni ulteriore miglioramento non ci può giungere che da una più intensa industrializzazione del paese ».

« E' questa la ragione che ci spinge a presentarvi, dopo che nel luglio 1946 avete approvato un progetto di decreto legislativo per l'introduzione di misure fiscali atte a favorire il sorgere di nuove industrie nel Cantone (che ha dato buona prova, come particolareggiatamente vedremo in seguito) un disegno più vasto di una vera e propria legge sul promovimento dell'industria e dell'artigianato. Avremo così, con la legge sempre applicabile del 1894 sul promovimento dell'agricoltura, un codice dell'economia ticinese che permetterà agli enti pubblici di intervenire, soccorrendo laddove gli interessati stessi ne faranno domanda e le Autorità competenti riterranno indicato l'aiuto della collettività ».

La Commissione della legislazione con suo rapporto 18 dicembre 1950 (relatore l'on. G. Papa)

« ... ha espresso l'opinione che lo Stato non possa e non debba dimostrarsi passivo di fronte agli sforzi ed al lavoro delle iniziative individuali, ma debba, se non intervenire con misure incompatibili con i nostri ordinamenti, per lo meno agevolare il cammino spesso difficile ed oneroso alle nuove industrie, segnatamente nella loro faticosa fase iniziale.

L'intervento dello Stato, nel sistema della legge, si riduce difatti, essenzialmente (salvo l'eccezione dell'art. 14), a quella fase iniziale di assestamento e di introduzione della nuova industria che, come l'esperienza insegna, costituisce, di regola, il periodo più difficile ed oneroso per l'esistenza della nuova azienda, la quale solo a costo di gravi sacrifici sarà normalmente in grado di affermarsi.

Appunto per questo criterio fondamentale del progetto in esame: per questa sua limitazione temporale nei provvedimenti a favore delle nuove industrie, la legge proposta non lede i principi di una libera economia ».

Le prestazioni dello Stato si riassumono, a' sensi della legge 1. febbraio 1951:

#### *Art. 4*

« Allo scopo di favorire la creazione di imprese industriali e artigianali di evidente interesse per l'economia cantonale o regionale, il Consiglio di Stato è autorizzato:

- a) a prestare la sua collaborazione, possibilmente in unione con altri enti pubblici per agevolare l'acquisto di terreni...

- b) a corrispondere un sussidio non superiore al 10 % delle spese preventivate per la costruzione di edifici industriali e artigianali.
- .....
- c) a corrispondere alle nuove aziende artigianali nelle valli, in quanto non beneficino delle prestazioni di cui alla lett. b), un sussidio non superiore al 20 % per l'acquisto di macchinario necessario;
- d) a partecipare con adeguati sussidi, per un periodo massimo di un anno alla formazione e al perfezionamento della mano d'opera necessaria;
- e) a partecipare nella misura massima del 30 % alle spese che i Comuni in località eccentriche e che si trovano in condizioni finanziarie disagiate sopportano per la costruzione di strade di accesso, acquedotti, fognature, ecc.

#### *Art. 5*

« Il Consiglio di Stato ha facoltà di esonerare, in tutto o in parte, dal pagamento delle imposte cantonali, le imprese industriali e artigianali, di nuova creazione o che si trasferiscono nel Ticino, di evidente interesse per l'economia cantonale ... »

#### *Art. 6*

« L'esonero concesso è di tre anni per le imprese con un capitale effettivamente investito da Fr. 50.000,— a Fr. 200.000,—, di sei anni per quelle con un capitale da Fr. 201.000,— a Fr. 500 mila, di nove anni per quelle con un capitale superiore.

.....

#### *Art. 7*

« L'esonero non è accordato sul reddito che superi il 5 % del capitale effettivamente investito, praticati gli accantonamenti legali e gli ammortamenti d'uso commerciale in relazione con la natura particolare dell'impianto ».

Il 20 aprile 1969 il Consiglio di Stato risolveva la nomina di una Commissione per lo studio di una nuova legge sul promovimento delle attività industriali ed artigianali.

Essa fu composta dai signori:

dott. Mario P. Grassi, Massagno, presidente  
 Edgardo Chiesa, Lugano  
 Mons. Luigi del Pietro, Lugano  
 dott. Gildo Papa, Lugano  
 lic. oec. Lionello Torti, Breganzona  
 lic. oec. Piergiorgio Bernasconi, segretario.

Essa nel suo rapporto 4 novembre 1969, sulle caratteristiche della legge 1. febbraio 1951 così si esprimeva:

« L'attuale legge aveva posto l'accento sull'agevolazione della industria nella sua fase embrionale, quando la "mortalità infantile" è molto pronunciata. Una recessione è sufficiente per se-

gnare il destino di molte giovani imprese che non hanno avuto la possibilità di consolidarsi finanziariamente negli anni precedenti. Esse sono inoltre molto vulnerabili attraverso restrizioni di credito da parte delle banche, quando queste sono costrette ad intervenire per frenare il surriscaldamento economico ».

e sull'utilità di una legge sul promovimento:

« Dal tempo in cui s'iniziò l'elaborazione della legge in vigore — vent'anni fa — fino ad oggi, la situazione economica del Cantone è cambiata. Dire che il cambiamento è dovuto alla legge stessa è esagerato; però è indubbio che in molti casi essa è stata determinante per l'insediamento di un'azienda industriale — in modo particolare nelle regioni discoste dai flussi del grande traffico —, e ancora di più nella fase di assestamento iniziale. Il nostro Cantone conta ormai un gran numero di piccole e medie aziende che contribuiscono sì al potenziamento economico, ma che per la loro natura sono poco atte a portare quella stabilità e consistenza che sono la caratteristica delle regioni industrializzate.

Lo Stato ha seguito finora una politica industriale periferica. Per incrementare lo sviluppo economico del Cantone negli anni futuri è auspicabile che gli interventi siano più diretti, pur mantenendo intatto il principio di essere sussidiari all'iniziativa privata, e anche più selettivi. La Commissione unanime ritiene utile e opportuno l'intervento dello Stato, perchè riconosce il valore di un'industria sana e forte per l'intera economia cantonale, e considera errore orientarsi unilateralmente verso le attività del terziario.

La revisione della legge ci offre la possibilità di un ripensamento, di adattare gli interventi statali alle attuali esigenze e di applicare le esperienze fatte nell'ultimo ventennio. Si tratta ora di offrire degli incentivi alle industrie nuove ed a quelle esistenti, di equilibrare gli scompensi regionali, nonchè di consolidare l'intera economia mediante l'incremento delle infrastrutture ».

Si giunge così al messaggio n. 1886 oggetto del presente rapporto.

## II. CONCLUSIONI SULL' INCIDENZA DELLA LEGGE DEL 1951

Il messaggio ha il pregio di pubblicare nove tabelle che possono illuminare sull'incidenza della legge 1951, sulla ripartizione per rami, delle aziende industriali che dopo aver beneficiato delle facilitazioni, hanno cessato l'attività, sulla ripartizione dei sussidi concessi dal Cantone 1951 - 1971, sulle persone occupate, per sesso, nel Ticino, 1950 - 1970, sulla distribuzione regionale dell'attività industriale 1949-1970 (Ticino), paragoni tra Ticino e Svizzera per rami di attività, sulla dimensione media delle aziende industriali 1960-1971 Ticino e Svizzera, e infine sul reddito reale e nominale pro capite 1950-1971, Ticino e Svizzera.

Le conclusioni che si possono trarre:

a) le aziende industriali del Cantone sono passate da 454 nel 1950

a 619 nel 1970 (aumento TI del 36 %, nella media Svizzera si è registrato un incremento del 4 %);

- b) 131 ditte hanno usufruito, dal 1951 al 1971 delle facilitazioni previste dalla legge;
- c) la grande maggioranza delle ditte al beneficio di aiuti pubblici si è stabilita nel Sottoceneri (60 % nei Distretti di Lugano e Mendrisio).  
Per contro le aziende insediate nel Sopraceneri hanno resistito meglio e si sono affermate nel tempo;
- d) se il numero di aziende è aumentato in misura superiore alla media svizzera, questo aumento è dovuto, in gran parte, ad aziende di dimensioni ridotte;
- e) è sempre molto alto, nelle aziende ticinesi, l'impiego di mano d'opera femminile e continuano a prevalere, nel confronto con la media svizzera, aziende appartenenti ai rami economici con poche possibilità di espansione (Kneschaurek, Prospettive di sviluppo dell'economia svizzera, parte III - tabella 7 messaggio);
- f) lo sviluppo economico si concentra nelle regioni del Sottoceneri.

Risultato: l'economia ticinese, come afferma il messaggio,

« non è riuscita a tenere il passo con il ritmo di sviluppo medio svizzero: la differenza del reddito pro capite tra Svizzera e Ticino è, anzi, aumentata » (tabella 9 messaggio).

Di fronte a questa situazione si deve condividere la preoccupazione politica del Consiglio di Stato ove afferma:

« Per sormontare le debolezze strutturali denunciare occorrono strumenti più incisivi di quelli messi a disposizione dalla legge attuale. Una politica industriale si impone, anche considerando la situazione economica generale.

La soppressione delle barriere doganali in seguito all'accordo con la CEE non solo offre delle possibilità di espansione alla nostra industria ma la sottopone, nel contempo, alla concorrenza estera. Un inasprimento della concorrenza colpisce, generalmente, le piccole e medie aziende.

La politica federale di stabilizzazione della mano d'opera estera, l'evoluzione economica dei paesi di provenienza di questi lavoratori, nonché la spinta sempre più pronunciata verso le occupazioni nel terziario costituiscono altrettanti motivi di preoccupazione per un settore industriale che impiega relativamente molto mano d'opera, anche straniera, ma poco capitale ».

*Esame commissionale e rapporto complementare  
del Dipartimento dell'economia pubblica del 10 febbraio 1975*

Già nella passata legislatura la Commissione della legislazione si era chinata con particolare impegno sul disegno di legge presentato con il messaggio n. 1886.

Dopo un numero notevole di sedute, dopo aver ascoltato l'allora capo del Dipartimento on. Arturo Lafranchi, i suoi collaboratori e l'Am-

ministrazione cantonale delle contribuzioni, la Commissione proponeva al Dipartimento dell'economia pubblica modifiche e suggerimenti dei quali il Dipartimento teneva debito conto. Infatti, con un rapporto complementare datato 10 febbraio 1975 il Dipartimento rimetteva alla Commissione un disegno di legge che presentava modifiche anche sostanziali rispetto a quello originale di cui al messaggio n. 1886.

La vostra Commissione ha pertanto continuato l'esame, sulla base di tale rapporto complementare.

Esso tiene conto, in particolare, della diversa situazione giuridica dopo l'emanazione della legge federale per l'aiuto agli investimenti nelle regioni di montagna.

### III. I PRINCIPI DELLA NUOVA LEGGE

#### Obiettivi

Come abbiamo accertato è di eminente interesse per il Cantone che il settore secondario si consolidi e sviluppi. Ciò deve avvenire tenendo conto quindi dell'interesse economico generale favorendo tuttavia, nel contempo, un maggior equilibrio economico tra le regioni rurali di montagna e quelle urbane e tenendo conto di eventuali problemi di carattere occupazionale.

La legge vuol avere una incidenza sulle tipiche carenze strutturali dell'economia ticinese: suo scopo non è quello di intervenire in momenti di aspetto congiunturale, salvo i casi eccezionali concernenti gravi problemi occupazionali (art. 4 lett. e) o il caso di accertata situazione di crisi settoriale (art. 27).

Se riconosciamo che « Il promovimento delle attività economiche nel Cantone è infatti compito permanente dello Stato, soprattutto quando esso è rivolto ad un miglioramento qualitativo delle strutture economiche » (rapporto 16 dicembre 1975 della Commissione speciale all'on. F. Cotti, direttore del Dipartimento) non possiamo non considerare i prioritari obiettivi perseguiti dalla legge.

Sugli strumenti per permettere allo Stato tale intervento vedremo ancora: ma occorre subito avvertire che essi devono potersi situare nei nostri ordinamenti giuridici, da quelli costituzionali che garantiscono la libertà di commercio e di industria a tutte le norme federali e cantonali che disciplinano la materia.

La funzione dello Stato pertanto, sussidiaria all'attività privata, potrà svolgersi mediante interventi che permettano un consolidamento dell'intero settore e che abbiano di conseguenza un interesse generale. La politica perseguita dalla legge (all'infuori dei casi già citati del problema occupazionale e del periodo di crisi) è quella di promuovere un assestamento qualitativo del settore secondario piuttosto che una crescita quantitativa: ciò si verifica allorchè lo Stato promuove una industria che si vale di un intenso investimento di capitali in rapporto alla mano d'opera occupata o appoggi un'industria esistente nei suoi sforzi di razionalizzazione. Solo così, ossia con l'aumento della produttività, si potrà far fronte con successo all'inasprimento della concorrenza già citato.

D'altra parte ciò non contrasta con i compiti dello Stato nell'ambito

dei problemi occupazionali o di mano d'opera a medio o lungo termine quali si possono oggi valutare. Infatti, secondo lo studio dell'URE sull'evoluzione della popolazione attiva allegato alle Linee direttrici della politica cantonale per la legislatura 1975-1979:

- «— Dal 1970 al 2000 occorrono 20.000 nuovi posti lavoro (pari a poco più del 60 % dei posti lavoro occupati attualmente da frontalieri), cioè in media, 667 all'anno (pari a solo lo 0,6 % dei posti lavoro occupati nel 1970 dalla popolazione attiva residente).
- L'espansione di tutti i rami economici non potrà più contare — al di fuori della zona di frontiera e con l'eccezione delle attività stagionali — sull'aumento della manodopera, bensì essenzialmente sulla migliore tecnologia e organizzazione del lavoro.
- La diminuzione del tasso di attività significa che aumenta il numero di persone inattive a carico di ognuna delle persone che lavorano. Se il reddito per persona attiva non aumenta — e ciò dipende dall'aumento della produttività del lavoro — le condizioni materiali di vita peggiorano. L'aumento delle persone non attive comporta inoltre delle spese specifiche — di cui abbiamo già parlato — per le classi di età più giovani (scolarizzazione a tutti i livelli) e per gli anziani ».

#### *Criteri e mezzi di intervento*

I criteri sono indicati, in maniera non cumulativa all'art. 4 e 5 del disegno di legge.

Essi costituiscono la premessa per l'esistenza e la valutazione dell'interesse economico generale. Lo Stato commisurerà il proprio intervento tenendo conto dell'intensità di tale interesse economico generale.

Data l'esistenza di tale interesse economico generale lo Stato potrà intervenire:

- a) in modo diretto a favore di nuove imprese o imprese esistenti (esenzione fiscale, fidejussioni, ricerca scientifica);
- b) in modo indiretto mediante l'esecuzione di opere di infrastruttura, acquisto di terreni e locazione, partecipazione in società miste, sussidi, pianificazione di aree industriali, politica energetica, formazione professionale, facilitazione per la mobilità della mano d'opera, consulenza, misure in periodi di crisi;
- c) con incentivi particolari in zone economicamente depresse che prevedono, oltre le misure di cui sub a) e b) sussidi per costo di edifici industriali o artigianali e acquisto macchinario.

#### IV. COMMENTO AL TESTO DI LEGGE

Ciò premesso, possiamo ora commentare brevemente, laddove ci sembra necessario, i singoli articoli, avvertendo che la Commissione aderisce alle osservazioni del messaggio per quegli articoli di legge qui singolarmente non citati.

## *Art. 2*

- 2. Beneficiari** Possono beneficiare dei provvedimenti previsti dalla presente legge imprese di produzione o di lavorazione di beni con sede e impianti nel Cantone.

L'articolo definisce le attività industriali e artigianali che soggiacciono alla presente legge: sono escluse le attività turistiche e, evidentemente l'agricoltura.

Tuttavia, per quest'ultimo settore occorre fare un'eccezione per quelle infrastrutture (es. serre per l'esercizio intensivo dell'agricoltura) che secondo la legge federale sull'agricoltura e relative ordinanze sono considerate come industriali.

In tale caso è applicabile la presente legge.

## *Art. 3*

Sono escluse dagli aiuti e dai provvedimenti previsti da questa legge le imprese:

- a) la cui attività è suscettibile di ledere l'ambiente;
- b) che possono compromettere altre attività economiche o sociali di interesse generale;
- c) che non rispettano le condizioni contrattuali o d'uso nell'impiego di mano d'opera;
- d) la cui situazione economico-finanziaria non giustifica l'intervento dello Stato.

La lett. b) citando « altre attività economiche o sociali » si riferisce all'agricoltura, al turismo o ad attività di carattere culturale.

## *Art. 4*

Per la valutazione dell'interesse economico generale valgono in particolare i seguenti criteri:

- a) elevato valore aggiunto;
- b) produzione di beni destinati ad altre imprese come materie prime o semifabbricati, in particolare se complementare alla economia ticinese;
- c) evidente novità o qualità di prodotti o dei procedimenti di fabbricazione;
- d) orientamento prevalente verso l'esportazione;
- e) insediamento in zone economicamente depresse, o laddove esistono problemi occupazionali;
- f) insediamento nelle regioni e zone di montagna previste dalle legislazioni federale e cantonale.

Il valore aggiunto determina in modo esatto il contributo di una ditta all'economia: esso è la differenza tra il valore finale di un prodotto ed il valore dei beni incorporati non prodotti dall'azienda.

Pur confermando il carattere di legge non congiunturale, è sembrato opportuno alla Commissione aggiungere alla lett. e) la possibilità di tener conto per la valutazione dell'interesse economico generale, anche di eventuali problemi occupazionali.

Se è vero, come propugnato dal rapporto Kneschaurek, che per ovviare ad una tipica debolezza della nostra economia occorre invertire la tendenza dello scarso investimento capitali, forte presenza di mano d'opera nemmeno qualificata, è d'altra parte necessario, particolarmente in questo preciso momento, tener attentamente d'occhio il problema della disoccupazione.

« L'occupazione continua a diminuire (in assoluto di 1.150 unità) perchè alcuni rami dell'industria (orologi e abbigliamento, in particolare) e anche il ramo del commercio al dettaglio, conosceranno ulteriori difficoltà e perchè la ripresa in altri rami si farà con un aumento della produttività (+ 3,0 %) più che con un aumento dell'occupazione » URE - Conseguenze della recessione congiunturale 1974-1975 sull'economia ticinese e prospettive per il 1976 - marzo 1976.

#### *Art. 7*

1. Le nuove imprese industriali o artigianali possono essere esentate, in tutto o in parte, dalle imposte cantonali sia sul reddito e patrimonio per le persone fisiche sia sull'utile e capitale per le persone giuridiche.  
E' esclusa l'esenzione dall'imposta immobiliare.
2. L'esenzione è concessa per la durata massima di dieci anni.
3. L'esenzione, consenziente il Comune, si estende anche all'imposta comunale, eccezione fatta per la tassa immobiliare comunale.

L'esenzione, di regola, dovrebbe quindi coinvolgere anche le imposte comunali. E' importante che ciò possa essere dichiarato da parte del Consiglio di Stato all'interessato. Tuttavia occorre avere il consenso del Comune.

Infatti, secondo la sentenza TRAM 16 giugno 1975 (n. 41 della Rivista di diritto amministrativo ticinese - 1976) « ... il fatto che il Consiglio di Stato abbia concesso un esonero fiscale non obbliga il Comune a fare altrettanto » e ciò essendo principio dell'autonomia comunale la facoltà accordata agli organi comunali di adempiere determinati compiti in modo indipendente e nei limiti di costituzione e legge. L'imposta immobiliare è esclusa dall'esenzione.

#### *Art. 8*

1. L'esenzione può rappresentare le seguenti percentuali della imposta:  
il 100 % per i primi cinque anni  
il 75 % per gli ulteriori tre anni  
il 50 % per gli ulteriori due anni.
2. Per le persone fisiche l'imposta esente è quella che può essere determinata come relativa al capitale proprio investito nell'azienda.  
Per la determinazione vale l'aliquota applicabile all'utile complessivo.

La Commissione ritiene di proporre una diversa formulazione dell'articolo prevedente l'entità dell'esenzione fiscale.

Già nella legge 1951 (attualmente in vigore) si prevede un'esenzione: essa viene accordata limitatamente ad un reddito sino al 5 % del capitale effettivamente investito. Ciò porta alla conseguenza che non è possibile fare distinzione tra capitali propri e debiti verso terzi. Di qui la proposta del messaggio 1886 di considerare quale utile esente solo quello versato quale dividendo (ossia relativo al capitale proprio) ed alla condizione che la parte di utile eccedente un certo volume (5 % del capitale sociale + assegnazione a riserva legale) fosse reinvestito nell'azienda.

La conseguenza è che venuto a scadere il periodo di esenzione l'azienda avrebbe pagato tutte le imposte sugli utili nel frattempo reinvestiti (e che non vennero colpiti da imposizione). Si verrebbe quindi ad istituire un rinvio nel tempo del pagamento delle imposte. Ciò non significherebbe sostanziale promovimento, il futuro dell'azienda essendo sempre più legato a continue esigenze di rinnovamento e razionalizzazione, nè potrebbe rappresentare un reale incentivo a nuove aziende a stabilirsi nel nostro Cantone.

Tanto più che la fiscalità nel nostro Cantone si situa fra le più alte (Steuerbelastung in der Schweiz 1975 - pag. 81) nè le previste aliquote della legge tributaria (messaggio n. 2000) contrastano tale tendenza.

Oltre a ciò non si può negare che l'applicazione della norma prevista dall'art. 5 bis del messaggio crea delle difficoltà di ordine tecnico all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni.

Per contro la proposta della Commissione di procedere ad una normale imposizione, con successiva deduzione di una percentuale fissa, scalare nel tempo (ad e condizione che siano stati effettuati gli ammortamenti usuali — tassi di ammortamento costantemente usati da molti anni —) presenta vantaggi sia per la semplicità, sia perchè non dà luogo a discussione nell'applicazione.

D'altra parte deve essere anche osservato che imponendo alle industrie al beneficio dell'esenzione fiscale di effettuare ammortamenti le si mette in una situazione più sfavorevole delle altre industrie che, qualora non conseguano utili, non sono obbligate a fare ammortamenti.

Per stabilire la parte di utile aziendale relativa al capitale proprio investito potrebbero sorgere difficoltà: per esempio, quando il reddito aziendale complessivo è addirittura inferiore a quello che può essere considerato come reddito dell'attività lavorativa prestata; in questo caso tale reddito dovrebbe essere automaticamente attribuito al lavoro e non beneficerebbe di nessuna esenzione. Per evitare equivoci si può aggiungere che il reddito del capitale si ottiene deducendo, dal reddito aziendale complessivo, un'adeguata remunerazione della attività lavorativa svolta dal titolare.

Tale remunerazione potrebbe essere determinata, di regola, per confronti con aziende analoghe.

Anche l'azionista unico e maggioritario di una S.A. dovrebbe d'altra

parte essere obbligato a un adeguato stipendio per l'attività svolta nell'ambito della ditta che gode dell'esenzione.

Circa le incidenze finanziarie nel 1974 si è avuto un minor gettito fiscale di circa Fr. 210.000,—.

L'applicazione della proposta commissionale o di quella del messaggio non dovrebbe portare notevoli differenze circa l'ammontare del minor gettito.

#### *Art. 14*

1. Le spese sostenute per la ricerca scientifica vengono considerate previo esame da parte dell'amministrazione delle contribuzioni, quali spese totalmente deducibili.
2. Le spese annuali sostenute per la ricerca scientifica, qualora l'esercizio dovesse essere troppo gravato, possono tuttavia essere portato a bilancio e ammortizzate su un arco di 5 anni.
3. Lo Stato può esentare in tutto o in parte dall'imposta cantonale gli accantonamenti annuali effettuati durante un periodo massimo di 5 anni da destinarsi entro dieci anni da ogni singolo accantonamento alla ricerca scientifica nel Cantone.

Gli accantonamenti sono ammessi per un importo massimo rappresentante il 10 % dell'utile netto imponibile nell'anno fiscale in questione.

L'ammontare complessivo degli accantonamenti non può superare il 10 % del capitale proprio rispettivamente del capitale e delle riserve tacite imponibili incluso il riporto a nuovo dell'utile.

4. L'esenzione dall'imposta cantonale può spiegare i suoi effetti anche sulle imposte comunali in applicazione della norma dell'art. 7, cpv. 3.

Il problema delle spese sostenute per la ricerca scientifica ed accantonate per un arco di tempo di 5 anni al massimo per poi essere destinate entro 10 anni alla ricerca scientifica nel Cantone è riconosciuto di essenziale importanza per lo sviluppo dell'industria ticinese.

Le eventuali difficoltà di natura tecnica fiscale circa lo stabilire quali siano i fondi destinati veramente alla ricerca non deve permettere di togliere questa notevole misura di promovimento di una industria tecnologicamente avanzata.

La Commissione unanime riconosce l'importanza della ricerca, anche se queste norme trovassero un'applicazione molto limitata nel nostro Cantone.

Non è quindi il caso di allarmarsi eccessivamente per le eventuali difficoltà nella loro applicazione pratica.

Per quanto riguarda la sistematica dell'art. 14, si rileva che i primi due cpv. parlano delle spese sostenute per la ricerca scientifica, mentre il terzo cpv. si occupa degli accantonamenti.

Per quanto concerne le spese il disegno di legge tributaria (rapporto

della Commissione tributaria) all'art. 26 prevede la loro deducibilità in quanto necessarie per conseguire il reddito.

Siccome non è sempre facile stabilire in quale misura la ricerca scientifica determina un incremento del reddito, opportuna appare la formulazione più larga del cpv. 1 dell'art. 14. Il cpv. 2 contiene una norma che ha conseguenze analoghe a quelle dell'art. 70 del progetto di nuova legge tributaria con la differenza che il periodo di tre anni è aumentato a 5 anni. Considerati gli scopi della legge tale maggiore facilitazione appare pure giustificata.

Per quanto concerne gli accantonamenti la legge tributaria prevede la possibilità di effettuarli unicamente per impegni sorti nel corso dell'esercizio. Dato il particolare carattere della ricerca scientifica che si estende di regola su periodi lunghi anche la norma del cpv. 3, che deroga alle disposizioni della legge tributaria, è da ritenersi opportuna.

La fissazione di un limite massimo per accantonamenti ammissibili ricalca la norma analoga della legge bernese.

#### *Art. 15*

1. L'evoluzione demografica a lungo termine, la potenzialità economica e la situazione infrastrutturale costituiscono i criteri principali per determinare le zone economicamente depresse ed il grado del bisogno di incentivi particolari.
2. Il regolamento di applicazione definirà gli indici giusta i quali valutare le zone economicamente depresse.
3. Il Consiglio di Stato determina le zone economicamente depresse.

Si constata che nel nostro Cantone possono esservi delle zone depresse, non riconoscibili quali zone montane a sensi della legislazione federale.

Tali zone « depresse », in futuro potrebbero essere considerate quali zone bisognose d'aiuto ed idonee a svilupparsi, secondo la futura legge cantonale di applicazione e complemento della legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane del 28 giugno 1974. Ma ciò non necessariamente, tra l'altro anche perchè occorre la volontà dei Comuni interessati. Per tale ragione ed in ogni caso già per il motivo che oggi non esiste ancora la legge di applicazione e complemento suddetto, sembra opportuno considerare l'esistenza di « zone » fuori dalle regioni montane, per le quali sia importante un intervento più consistente da parte del Cantone.

#### *Art. 16*

1. Nelle zone economicamente depresse lo Stato promuove, tenendo conto delle esigenze regionali, le attività industriali ed artigianali secondo le norme degli art. 6 a 14 inclusi di questa legge.
2. Inoltre, nelle regioni di montagna costituite in conformità della legislazione federale e cantonale, gli interventi devono essere conformi al concetto di sviluppo.

#### *Art. 19*

1. Allo scopo di facilitare l'insediamento di imprese lo Stato favorisce l'esecuzione delle opere di infrastruttura, segnatamente di
  - a) strade di accesso;
  - b) raccordi ferroviari;
  - c) acquedotti;
  - d) impianti per la protezione delle acque;
  - e) impianti per la fornitura di acque industriali.

La Commissione annette grande importanza a questa parte della legge. Tutte le leggi più moderne degli altri Cantoni soprattutto insistono sulla creazione di aree industriali, sul loro approntamento dal punto di vista infrastrutturale e, come terza ipotesi, sulla partecipazione dello Stato come socio o addirittura come proprietario esclusivo di queste aree. Ora questa impostazione è già contenuta nella sistematica della nostra legge. Come primo strumento vi è l'area industriale, ossia la pianificazione del suolo. Quindi la dotazione di queste zone con le necessarie infrastrutture attraverso sussidi importanti (art. 20 e 21). Infine all'art. 23 si prevede o la partecipazione diretto dello Stato o addirittura l'acquisto di terreni.

#### *Art. 20*

1. Lo Stato può concedere sussidi ai Comuni nella misura massima del 30 % del costo di realizzazione di infrastrutture in relazione diretta con l'insediamento di imprese industriali ed artigianali.
2. Per i Comuni che si trovano in condizioni finanziarie particolarmente disagiate la partecipazione può essere aumentata fino ad un massimo del 50 %.
3. Nella commisurazione del sussidio cantonale si tiene conto di eventuali sussidi federali.
4. La realizzazione di infrastrutture a favore di imprese industriali deve inserirsi in un disciplinamento urbanistico cantonale.

Il sussidio previsto dall'art. 20 è quello che può essere concesso ai Comuni per la realizzazione di infrastrutture che siano in relazione diretta con l'insediamento di imprese industriali.

Il cpv. 4 dell'art. 20 prevede come condizioni per l'elargizione di sussidi ai Comuni per le infrastrutture necessarie ad un concreto insediamento industriale sia anche che tale insediamento si inserisca in un disciplinamento urbanistico riconosciuto dal Cantone.

Di conseguenza occorrerà che l'insediamento avvenga in un'area prevista quale industriale dal PR comunale a sua volta approvato dall'Autorità cantonale.

#### *Art. 21*

1. Allo scopo di concentrare certe attività industriali in zone

particolarmente favorevoli al loro insediamento e di prevederne un adeguato disciplinamento urbanistico, lo Stato, di intesa con i Comuni, enti di diritto pubblico ed enti privati, elabora un piano di realizzazione delle opere infrastrutturali.

2. Lo Stato può sussidiare nella misura massima del 50 % la realizzazione delle opere di infrastruttura principali previste.
3. Nella commisurazione del sussidio cantonale si tiene conto di eventuali aiuti federali.
4. Le aree industriali di interesse cantonale saranno riprese e pubblicate nei piani regolatori dei Comuni interessati.

Esso prevede la determinazione, secondo un piano cantonale, (art. 1 cpv. 2, lett. c) e d) della legge edilizia 19 febbraio 1973) delle zone particolarmente adatte a un insediamento industriale.

La determinazione di tali zone secondo il piano cantonale acquista grande importanza e pertanto si giustifica che nel caso in cui in tali zone, si procedesse, da parte dei Comuni e di altri enti, alla realizzazione delle infrastrutture necessarie, lo Stato possa sussidiare le stesse sin nella misura del 50 %.

E' prevedibile che nel nostro Cantone zone così determinate possano essere localizzate in tre o quattro sedi.

#### *Art. 26*

« Lo Stato svolge attività di consulenza e di coordinamento e assume l'iniziativa per lo studio e la divulgazione di problemi attinenti l'applicazione della presente legge ».

Alla Commissione sembra importante sottolineare come l'applicazione della presente legge possa essere facilitata mediante un'attività di consulenza, studio e divulgazione esplicata dallo Stato.

Fra i compiti dello Stato vi è anche quello promozionale mediante una divulgazione dei dati raccolti, della situazione economica e delle possibilità offerte. Il Consiglio di Stato assumerà anche le iniziative del caso affinché la legge possa avere una forte incidenza nella nostra economia e possa suscitare interesse negli ambienti industriali e artigianali.

#### *Art. 27*

1. Il Consiglio di Stato accerta la situazione di crisi settoriale o generale previa consultazione con le associazioni economiche interessate.
2. In questi casi il Consiglio di Stato, allo scopo di proteggere le industrie esistenti, può facilitare l'impiego di materiali e prodotti ticinesi mediante la concessione di sussidi fino al massimo del maggior costo documentato da prove ineccepibili.
3. I sussidi sono accordati a condizione che le forniture vengano eseguite direttamente dai produttori o loro diretti rappresentanti.

4. Il Consiglio di Stato può inoltre prescrivere l'impiego o la fornitura di materiali e prodotti ticinesi per i lavori eseguiti o sovvenzionati dallo Stato.

La Commissione non può non tener conto dell'attuale situazione.

« Riconosciamo che le possibilità dello Stato di attuare una politica economica anticiclica sono scarse per cui lo Stato deve intervenire maggiormente in modo diretto.

Alla luce delle nuove considerazioni e per permettere allo Stato di adottare misure incisive che siano di vero aiuto all'economia locale, occorre stabilire inequivocabilmente quando sussistono i motivi di intervento. Questo può avvenire solo alla luce dei fatti e delle circostanze, tramite una decisione del Consiglio di Stato. In questo momento scatterebbero le possibilità di intervento che si limitano a quelli già conosciuti e riportati, con qualche modifica, dall'attuale legge.

Una prima misura prevista nel cpv. 2 è quella del sussidiamento delle differenze di prezzo fra prodotti « importati » (dall'estero e da altri Cantoni) e prodotti locali. Attualmente il sussidio si ferma al 40 % della differenza di prezzo. La Commissione reputa che per essere veramente incisivo, l'aiuto debba, in certi casi, perfino raggiungere il 100 %, a dipendenza della gravità della crisi nel settore. Lasciando all'apprezzamento del Consiglio di Stato la percentuale di sussidio si ottiene oltre che una maggiore flessibilità, anche un risultato più efficace.

Non è sfuggita alla Commissione la difficoltà di accertare il maggior costo. La presentazione di prove ineccepibili è la premessa per un aiuto serio. D'altra parte le conseguenze penali di una falsa dichiarazione dovrebbero evitare gli abusi.

Una seconda misura è la fornitura e l'impiego di prodotti ticinesi da parte dello Stato e degli enti sovvenzionati ».

(Lettera della Commissione speciale del 10 febbraio 1976 all'on. Flavio Cotti).

#### *Art. 30*

« E' istituita una Commissione consultiva di nove membri nominati dal Consiglio di Stato, per l'esame dei problemi connessi all'applicazione di questa legge ».

La norma che istituisce la Commissione consultiva ne definisce anche la funzione: essa dovrà esaminare tutti i problemi connessi alla applicazione di questa legge.

Si tratterà pertanto di un organo di consulenza del Dipartimento e potrà non solo preavvisare domande di esenzione ecc. ma anche seguire tutti i problemi di applicazione della legge, sia sulla base dei dati emananti dall'Ufficio ricerche economiche e sia dai Dipartimenti interessati.

La Commissione propone quindi al Gran Consiglio di approvare l'annesso disegno di legge.

*Per la Commissione della legislazione:*

F. Felder, relatore

Agostini-Bacciarini — Ballinari — Bignasca — Canevascini — Gianoni — Giudici — Meroni-Carlovingi — Olgiati — Pini M. — Polli, con riserva

Disegno di

## LEGGE

sul promovimento delle attività industriali e artigianali

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 15 marzo 1973 n. 1886 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

Capo I

GENERALITA'

Art. 1

**1. Scopo**

Lo Stato promuove le attività industriali e artigianali di interesse economico generale, favorisce l'equilibrio economico regionale e prende a tal fine i provvedimenti appropriati per creare e potenziare le infrastrutture, tenuto conto delle previsioni di sistemazione del territorio.

Art. 2

**2. Beneficiari**

Possono beneficiare dei provvedimenti previsti dalla presente legge le imprese di produzione o di lavorazione di beni con sede e impianti nel Cantone.

Art. 3

**3. Salvaguardia  
di altri interessi**

Sono escluse dagli aiuti e dai provvedimenti previsti da questa legge le imprese:

- a) la cui attività è suscettibile di ledere l'ambiente;
- b) che possono compromettere altre attività economiche o sociali di interesse generale;

- c) che non rispettano le condizioni contrattuali o d'uso nell'impiego di mano d'opera;
- d) la cui situazione economico-finanziaria non giustifica l'intervento dello Stato.

#### Art. 4

Per la valutazione dell'interesse economico generale valgono in particolare i seguenti criteri:

**4. Interesse economico generale: criteri**

- a) elevato valore aggiunto;
- b) produzione di beni destinati ad altre imprese come materie prime o semifabbricati, in particolare se complementari all'economia ticinese;
- c) evidente novità o qualità di prodotti o dei procedimenti di fabbricazione;
- d) orientamento prevalente verso l'esportazione;
- e) insediamento in zone economicamente depresse, o laddove esistono problemi occupazionali;
- f) insediamento nelle regioni e zone di montagna previste dalle legislazioni federale e cantonale.

#### Art. 5

Lo Stato può commisurare il proprio intervento tenendo conto dell'intensità dell'interesse economico generale. Inoltre esso può condizionare l'intervento a favore delle imprese al loro insediamento nelle zone industriali di cui all'art. 21 della legge.

**5. Condizioni dell'intervento**

### Capo II

#### INTERVENTI DIRETTI

#### Art. 6

Sono considerate nuove imprese:

**1. Nuove imprese  
1. Definizione**

- a) le imprese che iniziano per la prima volta la loro attività nel Cantone;
- b) le imprese che trasferiscono la sede e gli impianti nel Cantone;
- c) le imprese esistenti nel Cantone che iniziano una attività sostanzialmente diversa da quella sin qui svolta.

#### Art. 7

<sup>1</sup> Le nuove imprese industriali o artigianali possono essere esentate, in tutto o in parte, dalle imposte cantonali sia sul reddito e patrimonio per le persone fisiche sia sull'utile e capitale per le persone giuridiche.

**2. Esenzione fiscale  
a) principio**

E' esclusa l'esenzione dalla imposta immobiliare.

<sup>2</sup> L'esenzione è concessa per la durata massima di dieci anni.

<sup>3</sup> L'esenzione, consentiente il Comune, si estende anche all'imposta comunale, eccezion fatta per la tassa immobiliare comunale.

#### Art. 8

**b) misura dell'esenzione**

<sup>1</sup> L'esenzione può rappresentare le seguenti percentuali dell'imposta:

- il 100 % per i primi cinque anni
- il 75 % per gli ulteriori tre anni
- il 50 % per gli ulteriori due anni.

<sup>2</sup> Per le persone fisiche l'imposta esente è quella che può essere determinata come relativa al capitale proprio investito nell'azienda.

Per la determinazione vale l'aliquota applicabile all'utile complessivo.

#### Art. 9

**c) ammortamenti**

<sup>1</sup> Durante il periodo dell'esenzione fiscale gli ammortamenti delle nuove imprese devono essere effettuati almeno secondo l'uso commerciale.

<sup>2</sup> Ammortamenti inferiori che non abbiano una giustificazione economica, hanno per conseguenza la cessazione immediata dell'esenzione fiscale.

#### Art. 10

**3. Fidejussione**

<sup>1</sup> Per finanziamenti direttamente connessi all'attività di una nuova impresa il Consiglio di Stato può accordare fidejussioni semplici fino ad un importo massimo di franchi 200.000,— per ogni singolo caso.

<sup>2</sup> Fidejussioni di importo superiore sono decise dal Gran Consiglio.

<sup>3</sup> Le fidejussioni possono essere concesse alle condizioni:

- a) che sia dimostrata l'impossibilità di ottenere il finanziamento senza garanzia statale;
- b) che sia provata la validità dei progetti dell'impresa o il loro interesse per l'economia cantonale o locale.

<sup>4</sup> Al richiedente possono essere richieste adeguate garanzie.

#### Art. 11

**II. Imprese esistenti**

**1. Definizione**

Sono considerate imprese esistenti quelle che già hanno iniziato la loro attività produttiva nel Cantone da almeno tre anni.

#### Art. 12

**2. Generalità**

<sup>1</sup> Alle imprese esistenti sono applicabili le norme degli art. 7, 8, 9 e 10: gli interventi dello Stato sono tuttavia limitati ai nuovi investimenti che contribuiscono diretta-

mente e in misura notevole all'ampliamento, all'ammodernamento e alla razionalizzazione dell'impresa.

<sup>2</sup> Per determinare l'importanza dell'investimento valgono, oltre ai criteri enunciati all'art. 4 gli effetti dello stesso sulle attività dell'azienda.

<sup>3</sup> L'utile attinente ai nuovi investimenti è accertato deducendo dall'utile complessivo l'utile fiscale medio degli ultimi tre anni precedenti i nuovi investimenti. In ogni caso, l'aliquota è commisurata all'utile complessivo, distribuito o accantonato.

#### Art. 13

In deroga dell'art. 7, l'esenzione viene concessa di regola per la durata di tre anni; in via eccezionale, per una durata massima di cinque anni.

**3. Esenzione fiscale**

#### Art. 14

<sup>1</sup> Le spese sostenute per la ricerca scientifica vengono considerate previo esame da parte dell'Amministrazione delle contribuzioni, quali spese totalmente deducibili.

**III. Ricerca scientifica**

<sup>2</sup> Le spese annuali sostenute per la ricerca scientifica, qualora l'esercizio dovesse essere troppo gravato, possono essere tuttavia portate a bilancio e ammortizzate su un arco di 5 anni.

<sup>3</sup> Lo Stato può esentare in tutto o in parte dall'imposta cantonale gli accantonamenti annuali effettuati durante un periodo massimo di 5 anni da destinarsi entro dieci anni da ogni singolo accantonamento alla ricerca scientifica nel Cantone.

Gli accantonamenti sono ammessi per un importo massimo rappresentante il 10 % dell'utile netto imponibile nell'anno fiscale in questione.

L'ammontare complessivo degli accantonamenti non può superare il 10 % del capitale proprio rispettivamente del capitale e delle riserve tacite imponibili incluso il riporto a nuovo dell'utile.

<sup>4</sup> L'esenzione dall'imposta cantonale può spiegare i suoi effetti anche sulle imposte comunali, in applicazione della norma dell'art. 7 cpv. 3.

#### Art. 15

<sup>1</sup> L'evoluzione demografica a lungo termine, la potenzialità economica e la situazione infrastrutturale costituiscono i criteri principali per determinare le zone economicamente depresse ed il grado del bisogno di incentivi particolari.

**IV. Zone economicamente depresse**

<sup>2</sup> Il regolamento di applicazione definirà gli indici giusta i quali valutare le zone economicamente depresse.

**1. Criteri di definizione**

<sup>3</sup> Il Consiglio di Stato determina le zone economicamente depresse.

#### Art. 16

#### 2. In generale

<sup>1</sup> Nelle zone economicamente depresse lo Stato promuove, tenendo conto delle esigenze regionali, le attività industriali ed artigianali secondo le norme degli art. da 6 a 14 inclusi in questa legge.

<sup>2</sup> Inoltre, nelle regioni di montagna costituite in conformità della legislazione federale e cantonale, gli interventi devono essere conformi al concetto di sviluppo.

#### Art. 17

#### 3. Sussidi

##### a) Misura

Allo scopo di favorire l'insediamento o l'ampliamento di imprese nelle zone economicamente depresse, lo Stato può concedere i seguenti sussidi:

- a) fino al 25 % del costo di edifici industriali e artigianali;
- b) fino al 25 % dei costi per l'acquisto di macchinario.

#### Art. 18

##### b) Computo e pagamento

<sup>1</sup> I sussidi sono computati sulla spesa di preventivo.

<sup>2</sup> Possono essere versati al richiedente anticipi sui sussidi, quando vi siano sufficienti garanzie.

### Capo III

### INTERVENTI INDIRECTI

#### Art. 19

#### 1. Infrastruttura e politica energetica

##### 1. Scopo e natura dell'investimento

Allo scopo di facilitare l'insediamento di imprese lo Stato favorisce l'esecuzione delle opere di infrastruttura, segnatamente di

- a) strade di accesso;
- b) raccordi ferroviari;
- c) acquedotti;
- d) impianti per la protezione delle acque;
- e) impianti per la fornitura di acque industriali.

#### Art. 20

#### 2. Sussidi

<sup>1</sup> Lo Stato può concedere sussidi ai Comuni nella misura massima del 30 % del costo di realizzazione di infrastrutture in relazione diretta con l'insediamento di imprese industriali ed artigianali.

<sup>2</sup> Per i Comuni che si trovano in condizioni finanziarie particolarmente disagiate la partecipazione può essere aumentata fino ad un massimo del 50 %.

<sup>3</sup> Nella commisurazione del sussidio cantonale si tiene conto di eventuali sussidi federali.

<sup>4</sup> La realizzazione di infrastrutture a favore di imprese industriali deve inserirsi in un disciplinamento urbanistico cantonale.

#### Art. 21

<sup>1</sup> Allo scopo di concentrare certe attività industriali in zone particolarmente favorevoli al loro insediamento e di prevederne un adeguato disciplinamento urbanistico, lo Stato, d'intesa con i Comuni, enti di diritto pubblico ed enti privati, elabora un piano di realizzazione delle opere infrastrutturali.

**3. Aree industriali di interesse cantonale**

<sup>2</sup> Lo Stato può sussidiare nella misura massima del 50 % la realizzazione delle opere di infrastruttura principali previste.

<sup>3</sup> Nella commisurazione del sussidio cantonale si tiene conto di eventuali sussidi federali.

<sup>4</sup> Le aree industriali di interesse cantonale saranno riprese e pubblicate dai piani regolatori dei Comuni interessati.

#### Art. 22

<sup>1</sup> Nelle aree appropriate per insediamenti industriali lo Stato favorisce i rifornimenti di energia.

**4. Politica energetica**

<sup>2</sup> Lo Stato per mezzo dell'Azienda elettrica cantonale, può intervenire presso le aziende di distribuzione allo scopo di procacciare agevolazioni tariffarie alle industrie, segnatamente nelle aree appropriate per insediamenti industriali.

#### Art. 23

<sup>1</sup> Lo Stato può provvedere all'acquisto di terreni in vista della locazione o della messa a disposizione a condizioni da stabilirsi, esclusa la vendita.

**II. Partecipazione dello Stato**

<sup>2</sup> Lo Stato inoltre può partecipare direttamente come socio di società miste aventi per scopo la realizzazione di aree industriali o a società che rivestono un notevole interesse per l'economia del Cantone, quando la partecipazione è fondata su un eminente interesse generale.

#### Art. 24

<sup>1</sup> Per la formazione degli apprendisti lo Stato può — a complemento della legislazione relativa alla formazione professionale — assegnare sussidi fino ad un massimo del 50 % per l'acquisto dell'attrezzatura necessaria e rispettivamente per il finanziamento dei costi per i corsi per la formazione professionale di base.

**III. Formazione professionale**  
**1. Formazione base**

<sup>2</sup> Entrano in considerazione scuole o corsi organizzati a livello interaziendale o di categoria.

<sup>3</sup> La commisurazione del sussidio è in relazione al numero delle aziende e degli apprendisti aderenti.

#### Art. 25

##### 2. Mobilità della manodopera

Lo Stato facilita la mobilità della manodopera in particolare incoraggiando la riconversione e la reintegrazione delle persone che perdono o rischiano di perdere l'impiego in seguito a riforme di struttura, chiusura o fusioni di aziende. A questo fine può concedere sussidi nella misura massima del 50 % dei costi in parola durante un periodo limitato.

#### Art. 26

##### 3. Consulenza

Lo Stato svolge attività di consulenza e di coordinamento e assume l'iniziativa per lo studio e la divulgazione di problemi attinenti l'applicazione della presente legge.

#### Art. 27

##### IV. Misure nei periodi di crisi

<sup>1</sup> Il Consiglio di Stato accerta la situazione di crisi settoriale o generale previa consultazione con le associazioni economiche interessate.

<sup>2</sup> In questi casi il Consiglio di Stato, allo scopo di proteggere le industrie esistenti, può facilitare l'impiego di materiali e prodotti ticinesi mediante la concessione di sussidi fino al massimo del maggior costo documentato da prove ineccepibili.

<sup>3</sup> I sussidi sono accordati a condizione che le forniture vengano eseguite direttamente dai produttori o loro diretti rappresentanti.

<sup>4</sup> Il Consiglio di Stato può inoltre prescrivere l'impiego o la fornitura di materiali e prodotti ticinesi per i lavori eseguiti o sovvenzionati dallo Stato.

### Capo IV

#### AUTORITA' COMPETENTI E PROCEDURA

#### Art. 28

##### 1. Competenze

<sup>1</sup> Le esenzioni fiscali previste da questa legge sono decise dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup> Fino all'importo di Fr. 200.000,— e nei limiti dei crediti di bilancio i sussidi previsti da questa legge sono concessi dal Consiglio di Stato ; oltre i Fr. 200.000,— dal Gran Consiglio.

<sup>3</sup> La decisione di partecipazione dello Stato secondo l'art. 23 è di competenza del Gran Consiglio.

#### Art. 29

##### 2. Dipartimento competente e procedura di collaborazione con terzi

Il Consiglio di Stato stabilisce il Dipartimento competente e definisce la procedura di collaborazione con i Comuni e con le istanze interessate allo sviluppo dei vari settori dell'economia cantonale.

#### Art. 30

E' istituita una Commissione consultiva di nove membri nominati dal Consiglio di Stato, per l'esame dei problemi connessi all'applicazione di questa legge.

**3. Commissione consultiva**

#### Art. 31

Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento la procedura per le domande intese ad ottenere le facilitazioni previste da questa legge.

**4. Procedura**  
**a) In generale**

#### Art. 32

<sup>1</sup> Per tutta la durata delle agevolazioni, e in caso di sussidio per un successivo periodo di dieci anni, l'impresa deve trasmettere ogni anno agli organi dello Stato designati dal regolamento di applicazione, il bilancio e il conto economico, come pure i dati e le informazioni che le venissero richiesti.

**b) Obbligo di informazione**

<sup>2</sup> I Dipartimenti competenti possono operare le verifiche od ordinare le ispezioni necessarie.

#### Art. 33

Per le decisioni di applicazione delle norme concernenti i provvedimenti fiscali, valgono le norme della legge di procedura tributaria.

**c) Procedura fiscale**

### Capo V

### NORME DIVERSE E FISCALI

#### Art. 34

L'applicazione della presente legge dovrà avvenire nel rispetto e in connessione con la legislazione federale e cantonale concernente materie quali la pianificazione territoriale, l'aiuto alle regioni di montagna, la protezione ecologica, la protezione delle acque, della natura e del paesaggio, l'edilizia abitazionale, lo sviluppo delle vie di comunicazione e la formazione professionale.

**Applicazione**

#### Art. 35

<sup>1</sup> Il Consiglio di Stato abroga o revoca le facilitazioni fiscali o le agevolazioni concesse in virtù di questa legge:

**Revoca, riduzione o restituzione delle prestazioni**

- a) quando siano state date informazioni false o inesatte;
- b) quando non siano più adempiute le condizioni o gli obblighi stabiliti dalla legge, dal regolamento d'applicazione o fissati dalla decisione che assegna i sussidi, concede facilitazioni fiscali o altre agevolazioni previste dalla legge;
- c) quando siano state accertate infrazioni perseguibili dal diritto penale fiscale.

<sup>2</sup> Il Consiglio di Stato può anche ordinare la restitui-

zione totale o parziale dei sussidi già versati, quando il beneficiario li ha ottenuti mediante informazioni false o inesatte.

<sup>3</sup> I provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2 possono pure essere applicati se l'azienda beneficiaria trasferisce gli impianti o la sede fuori Cantone, oppure riduce senza grave motivo il capitale investito.

<sup>4</sup> L'obbligo di restituzione si estingue dopo un periodo di venti anni dalla data dell'assegnazione del sussidio.

<sup>5</sup> La decisione di revoca o di abrogazione deve essere notificata al Comune.

<sup>6</sup> E' riservato il ricupero delle imposte non pagate in virtù dell'esenzione.

<sup>7</sup> Rimane riservato il perseguimento penale delle infrazioni.

#### Art. 36

##### 2. Ipoteca legale

<sup>1</sup> A garanzia dell'obbligo di restituzione compete allo Stato un diritto di ipoteca legale secondo l'art. 836 CCS.

<sup>2</sup> L'ipoteca deve essere iscritta a registro fondiario ed è, di regola, in primo rango.

<sup>3</sup> Allo scopo di favorire il credito ipotecario e su richiesta motivata del proprietario dell'immobile ipotecato, il Consiglio di Stato può concedere la postergazione della ipoteca.

#### Art. 37

##### 3. Ricorsi

Contro le decisioni di cui all'art. 28 è proponibile, entro quindici giorni, ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, secondo la legge di procedura per le cause amministrative.

#### Art. 38

##### 4. Norma abrogativa

E' abrogata la legge sul promovimento dell'industria e dell'artigianato del 1. febbraio 1951.

#### Art. 39

##### 5. Norme transitorie

Le facilitazioni concesse secondo la legge sul promovimento dell'industria e dell'artigianato del 1. febbraio 1951 continuano ad essere rette dalle norme ivi contemplate a meno che i requisiti della presente legge fossero adempiuti e che la stessa fosse più favorevole all'impresa.

#### Art. 40

##### 6. Entrata in vigore

<sup>1</sup> Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup> Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.